

2) I principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non vietano in linea di principio ad uno Stato membro di abolire un regime di esenzione fiscale, applicabile a un prodotto come quello oggetto della causa principale, prima della data di scadenza di tale regime inizialmente prevista dalla normativa nazionale. In ogni caso, tale abolizione non è subordinata all'esistenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, è compito del giudice del rinvio esaminare, nell'ambito di una valutazione globale effettuata in concreto, se i detti principi siano stati osservati nella causa principale tenendo conto del complesso delle pertinenti circostanze ad essa relative.

(¹) GU C 183 del 19.7.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht — Germania) — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

(Causa C-206/08) (¹)

(Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali — Servizio pubblico di distribuzione di acqua potabile e di trattamento di acque reflue — Concessione di servizi — Nozione — Trasferimento alla controparte contrattuale del rischio legato alla gestione di tale servizio)

(2009/C 267/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Thüringer Oberlandesgericht

Parti

Ricorrente: Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)

Convenuta: Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

Con l'intervento di: Stadtwirtschaft Gotha GmbH, Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH (WAL)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Thüringer Oberlandesgericht — Interpretazione dell'art. 1, n. 2, lett. a) e d), e n. 3, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31

marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1) — Gara avente ad oggetto la fornitura, in forma di concessione di servizi pubblici, di un servizio pubblico di erogazione di acqua potabile e di trattamento e smaltimento delle acque reflue — Criteri di distinzione tra appalto pubblico di servizi e concessione di servizi pubblici

Dispositivo

Nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi, il fatto che la controparte contrattuale non sia direttamente remunerata dall'amministrazione aggiudicatrice, ma abbia il diritto di riscuotere un corrispettivo presso terzi, è sufficiente per qualificare quel contratto come «concessione di servizi» ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dal momento che il rischio di gestione corso dall'amministrazione aggiudicatrice, per quanto considerevolmente ridotto in conseguenza della configurazione giuspubblicistica dell'organizzazione del servizio, è assunto dalla controparte contrattuale a carico completo o pressoché completo.

(¹) GU C 247 del 27.9.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Madrid — Spagna) — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad SA

(Causa C-277/08) (¹)

(Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite — Congedo per malattia — Ferie annuali che coincidono con un congedo per malattia — Diritto di godere delle ferie annuali in un periodo diverso)

(2009/C 267/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Madrid

Parti

Ricorrente: Francisco Vicente Pereda

Convenuto: Madrid Movilidad SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social de Madrid — Interpretazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 229, pag. 9) — Lavoratore assente per malattia durante il periodo di ferie annuali fissato dall'impresa, a causa di un incidente sul lavoro sopravvenuto prima delle ferie annuali — Diritto del lavoratore di prendere le sue ferie annuali durante un periodo diverso

Dispositivo

L'art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali o a contratti collettivi a termini dei quali un lavoratore, in congedo per malattia durante il periodo di ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell'impresa di appartenenza, non abbia il diritto, una volta ristabilitosi, di godere delle ferie annuali in un periodo diverso da quello definito inizialmente, eventualmente al di fuori del periodo di riferimento corrispondente.

(¹) GU C 223 del 30.8.2008.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 settembre 2009
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-286/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttive 2006/12/CE e 91/689/CEE — Rifiuti pericolosi — Obbligo di elaborare e di adottare un progetto di gestione dei rifiuti pericolosi — Obbligo di creare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi — Direttiva 1999/31/CE — Discariche dei rifiuti — Smaltimento dei rifiuti pericolosi)

(2009/C 267/36)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1, n. 2 e 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi e degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 7, nn. 1, 4 e 8, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), [già direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 8 marzo 1991, 91/156/CEE] — Violazione degli artt. 3, n. 1, 6-9, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) — Omessa elaborazione di un progetto per la gestione dei rifiuti pericolosi conforme ai requisiti della legislazione comunitaria e omessa creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi — Inadempimento agli obblighi per quanto riguarda la gestione e la discarica dei rifiuti

Dispositivo

1) *La Repubblica ellenica,*

— *Non avendo elaborato e adottato, entro un termine ragionevole, un progetto per la gestione dei rifiuti pericolosi, conforme ai requisiti della normativa comunitaria applicabile, e non avendo creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi, caratterizzata dall'utilizzo dei metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;*

— *non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, il rispetto degli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti nonché degli artt. 3, n. 1, 6-9, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti,*

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, in primo luogo, degli artt. 1, n. 2, e 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, in combinato disposto con gli artt. 5, nn. 1 e 2 nonché 7, n. 1, della direttiva 2006/12, in secondo luogo, dell'art. 1, n. 2, della direttiva 91/689, in combinato disposto con le disposizioni degli artt. 4 e 8 della direttiva 2006/12, nonché, in terzo luogo, degli artt. 3, n. 1, 6-9, 13 e 14 della direttiva 1999/31.

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 223 del 30.8.2008.